



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 138 DEL 17/10/2024

PORTO DI ANCONA

**OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DI MQ. 80,00 SITUATA A TERGO DELLA
BANCHINA N. 26 PER DEPOSITO MACCHINARIO IN ATTESA DI IMBARCO - IMPRESA A.C.T.
S.R.L. – 30 GIORNI A DECORRERE DAL 21/10/2024**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di



carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;

- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'Ordinanza n. 141/2023 – Porto di Ancona - Regolamento relativo all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ed alle procedure per il rilascio della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art.16 della legge 84/94 così come attuato



dal d.m. 31 marzo 1995, n. 585 e dal d.m. n.132 del 06/02/2001-art. 10 rapporti tra imprese;

- VISTA** la richiesta della A.C.T. S.r.l. – C.F./P.IVA 02170440420, impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. 16405-02/10/2024, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione al deposito temporaneo di un macchinario del peso di tonn. 72 che dovrà essere imbarcato sulla nave MSC ANTWERP III AB443A presso un'area di mq. 80,00 a tergo della banchina n- 26 del porto di Ancona per un periodo di 30 giorni a decorrere dal 21/10/2024;
- VISTE** le autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 recanti nn. 1/2024 e 1S/2024 rilasciate a favore della società A.C.T. s.r.l.;
- VISTA** la nota prot. 16875-09/10/2024, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti funzionali all'emissione del presente provvedimento quali, il canone dovuto per il deposito temporaneo di che trattasi, prendendo atto della polizza RCT – RCO e del deposito cauzionale dell'importo di € 7.000, già prodotti per altro procedimento;
- VISTA** la nota acquisita al prot. n. 17050-11/10/2024 con cui la Società ha prodotto la quietanza di pagamento del canone dovuto, oltre alle precisazioni richieste da questa Autorità con la nota sopra richiamata;
- VISTA** l'autorizzazione al trasporto eccezionale n. 352/2024 rilasciata a favore della ditta Arienti Autogru srl;
- PRESO ATTO** delle valutazioni con prescrizioni della Divisione Safety-Security e della Direzione Tecnica di questa Autorità;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;
- VISTI** gli atti d'ufficio

RENDE NOTO

A decorrere dal 21/10/2024, per un periodo di 30 giorni, l'area di mq 80,00 situata a tergo della banchina n. 26 del porto di Ancona, come da planimetria allegata, sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito di un macchinario del peso di tonn. 72 per successivo imbarco su nave MSC ANTWERP III AB443A da parte dell'impresa portuale A.C.T. S.r.l. e trasporto eccezionale a cura della ditta Arienti Autogru srl.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale A.C.T. S.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Per l'intera durata dell'occupazione lo spazio all'uopo impegnato rimarrà nella totale ed esclusiva custodia della società A.C.T. S.r.l.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale A.C.T. S.r.l. e dalle altre ditte coinvolte nella attività connesse alla occupazione temporanea dell'area demaniale:

- Rispetto delle norme/procedure inserite nel PFSP B.26 consegnato alla impresa portuale.
- Il deposito della merce dovrà rispettare la distanza di almeno 1.5 metri dalla recinzione per evitare la possibilità di intrusioni/incidenti di security facilitati dal materiale posizionato a ridosso della recinzione perimetrale della Facility.
- La merce dovrà essere depositato con sistemi di ripartizione del carico in maniera uniforme all'interno dell'area individuata al fine di evitare danni alla struttura portuale.
- Prima dell'inizio delle attività di deposito, il richiedente dovrà trasmettere a questa Autorità la procedura di coordinamento/cooperazione tra le imprese portuali operanti presso la Facility B.26 in presenza di altre operazioni portuali connesse ad unità navali ormeggiate presso l'impianto portuale.
- Al fine di mitigare potenziali rischi interferenziali con l'operatività portuale, l'area oggetto di deposito dovrà essere delimitata e correttamente segnalata con recinzioni e cartellonistica mobile, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Per il periodo notturno dovrà essere apposta idonea segnaletica ad alta visibilità e luminosa.
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, in materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in materia antincendio di cui al DPR 151/2011 e s.m.i., ivi compreso il rispetto di eventuali disposizioni modificative che saranno comunicate dagli Enti competenti.
- Nel caso si rendesse necessario l'intervento di ulteriori ditte non preventivamente individuate, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate per come previsto dalla L. 84/94 e s.m.i., art. 68 Cod. Nav., e relativi regolamenti di questa Autorità, con relativo aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento.



- Le ditte incaricate dovranno effettuare la richiesta di accesso all'ambito portuale tramite il portale dedicato <https://www.porto.ancona.it/accessiporto/>.
- Dovrà essere garantita la corretta fruibilità della banchina n. 26, nonché della relativa viabilità retrostante da parte delle altre imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali. A tal proposito, le attività di arrivo/partenza dei mezzi necessari al trasposto del materiale da depositare dovranno essere assistite – a cura del soggetto interessato – da personale adeguatamente formato con funzioni di moviere - almeno n. 2 movieri - affinché non vengano mai a crearsi interferenze con la pubblica circolazione viaria e con le limitrofe attività portuali.
- I mezzi operativi non potranno occupare la viabilità pubblica e le aree comuni in prossimità dell'area oggetto di richiesta.
- Dovrà essere assicurato sempre il transito dei veicoli di soccorso e di controllo/ispezione.
- Le attività in questione dovranno essere sospese laddove si ravvisino condizioni meteorologiche avverse (intendendosi in ciò i fenomeni meteorologici che impediscano il puntuale rispetto delle prescrizioni stabilite con la presente ordinanza), queste ultime da verificare – per il tramite dei bollettini meteorologici ufficiali – da parte del soggetto committente delle attività medesime.
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le dovute motivazioni.
- Il soggetto interessato risponderà direttamente per ogni danno a cose e/o persone eventualmente derivante dall'esecuzione delle attività in questione, al cui riguardo questa Autorità si rende sin da ora manlevata.
- Al termine delle attività, lo spazio interessato dovrà essere ricondotto in pristino stato entro il tempo massimo di n. 24 ore, ovvero libero da ogni materiale ed attrezzatura riconducibili alle attività medesime, nonché ben pulito.
- Qualora l'impresa non adempia all'obbligo dello sgombero o della riconsegna della area assentita alla scadenza del periodo di vigenza del presente titolo, l'Ente potrà provvedervi d'ufficio in danno all'impresa portuale, rivalendosi sulla cauzione prestata.
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti, non esimendo il presente titolo dalla acquisizione di ogni altro assenso, nulla osta comunque denominato che sia ex lege dovuto.

Art. 3

La società richiedente e le ditte incaricate allo svolgimento delle attività previste assumono il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.



La società richiedente, prima dell'avvio delle attività, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 17/10/2024

Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)